



*Procura Generale della Repubblica
della Corte di Cassazione*

Requisitoria e conclusioni scritte per:

UDIENZA CAMERALE SENZA DISCUSSIONE ORALE

GIA' PUBBLICA UDIENZA

della
SEZIONE SECONDA PENALE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

UDIENZA DEL 4 APRILE 2023

Ruolo n. 27 (n. 34920/2022 R.G.)

Ricorrente: omissis

Ricorre contro: Sentenza della Corte di Appello di omissis del

Originaria contestazione dell'aggravante di cui all'articolo 7 DI 152/91(oggi 416 bis.1 cp)- Contestazione in sentenza dell'aggravante di cui all'articolo 628 comma 3 nr. 3 cp- Violazione del principio di correlazione- Sussistenza

IL PUBBLICO MINISTERO

Rileva quanto segue.

Con il primo motivo la difesa eccepisce il vizio di motivazione in ordine al contestato delitto di usura.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione del principio di correlazione nella parte in cui, in relazione al delitto di estorsione, ritenuta insussistente l'aggravante

dell'agevolazione e del metodo mafioso di cui all'articolo 7 D.l 152/91 (ora 416 bis.1 cp), nella sentenza di primo grado e, poi, nella impugnata sentenza di appello si ritiene la sussistenza della aggravante di cui all'articolo 628 comma 3 nr.3 cp; al riguardo la difesa osserva che l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui non vi sarebbe alcuna violazione del principio di correlazione essendo il fatto non essenzialmente diverso non può essere condivisa, in ragione della ontologica diversità esistente fra l'originaria aggravante contestata, che valorizza la direzione finalistica che l'agente imprime al fatto criminoso e/o le modalità della condotta, e l'aggravante di cui all'articolo 628 comma 3 nr. 3 cp che, invece, è esclusivamente incentrata sulla qualità soggettiva di partecipe della associazione, assunta dall'autore del delitto di rapina e/o di estorsione.

Con il terzo motivo la difesa segnala il vizio di motivazione rispetto alla ritenuta partecipazione del ricorrente alla associazione camorristica, segnalando l'inadeguatezza degli elementi posti a fondamento di tale affermazione, con specifico riguardo alle dichiarazioni, rese nell'ambito di altro procedimento, da collaboratori di giustizia.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile.

Deve osservarsi che le doglianze difensive, esclusivamente indirizzate sul tema della inattendibilità della persona offesa, ruotano sulla rilettura in chiave alternativa delle risultanze istruttorie, senza, tuttavia, porre in risalto travisamenti probatori che siano in grado di disarticolare il complessivo ragionamento che si trae dalle conformi decisioni assunte dai giudici di merito all'esito dei due gradi di giudizio.

Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Deve convenirsi con la difesa che l'aggravante di cui all'articolo 628 comma 3 nr.3 cp sia stata rilevata direttamente in sentenza da parte del Tribunale, senza essere, tuttavia, preceduta da alcuna contestazione, né in diritto, né in fatto.

Ed invero, nella originaria contestazione si fa espresso riferimento alla aggravante di cui all'articolo 7 D.l 152/91 (ora 416 bis.1 cp) nella duplice declinazione di aver utilizzato il metodo mafioso e di avere agito al fine di agevolare l'individuato gruppo camorristico e non v'è dubbio che la difesa rispetto a tali modalità della condotta abbia dispiegato le proprie attività, peraltro, conseguendo il risultato della riconosciuta esclusione della sussistenza.

Non può condividersi la tesi sostenuta nella motivazione secondo cui, avendo per consolidata giurisprudenza, ritenuto la Corte di Cassazione che le aggravanti di cui all'articolo 416 bis.1 cp e quella di cui all'articolo 628 comma 3 nr. 3 cp possano concorrere, ciò implicherebbe che abbiano un nucleo comune, di talchè ci si troverebbe di

fronte ad un fatto non essenzialmente diverso, trattandosi di una mera diversa qualificazione.

La richiamata giurisprudenza ha effettivamente precisato quanto segue:

“In tema di rapina ed estorsione, la circostanza aggravante di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 può concorrere con quella di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., in quanto la prima presuppone l'accertamento che la condotta sia stata commessa con modalità di tipo mafioso, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al sodalizio criminale, mentre la seconda si riferisce alla provenienza della violenza o minaccia da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza che sia necessario accertare in concreto le modalità di esercizio di tali violenza e minaccia, né che esse siano state attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa.”

Cass, Sez. 1 - , **Sentenza n. [4088](#)** del 06/02/2018

Non può dubitarsi che sussista una ontologica diversità fra l'aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 cp, la quale nella declinazione del metodo non richiede quale presupposto necessario l'esistenza di una associazione mafiosa, mentre nella declinazione della agevolazione può sussistere anche nel caso di non appartenenza alla associazione, e l'aggravante di cui all'articolo 628 comma 3 nr.3 cp, la quale, invece, sussiste solo se si dimostri l'effettiva esistenza di una associazione e, soprattutto, l'effettiva partecipazione a quest'ultima in capo all'autore della condotta.

Se tanto è non risulta osservato nel caso di specie il principio di correlazione con conseguente necessità di un nuovo giudizio nel quale tenersi conto della riscontrata violazione dell'articolo 521 cpp.

La ritenuta fondatezza del secondo motivo di ricorso, assorbe le eccezioni contenute all'interno del terzo motivo.

P.Q.M.

CHIEDE

Che l'On. Corte di cassazione
dichiari inammissibile il ricorso in relazione capo a)

annulli con rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'articolo 628 comma 3 nr.3 cp,

con declaratoria di irrevocabilità delle condanne in relazione ai contestati delitti.

Roma, 27.2.2023

Il Sostituto Procuratore Generale
Vincenzo Senatore

**LA PRESENTE REQUISITORIA VALE QUALE MEMORIA DEL PUBBLICO MINISTERO NEL CASO DI
RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE**